

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 24070/2026
Roma, lì, 30/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n.sez. 586/2026
Angelo Capozzi		CC - 10/06/2026
Giuseppe Biondi		R.G.N. 11838/2026
Fabrizio D’Arcangelo	- Relatore -	
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento a carico di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] i;

avverso l’ordinanza del 06/03/2026 del Tribunale di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto
di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di [REDACTED] [REDACTED] eseguito in data 5 marzo 2026 ad Ancona nella flagranza del delitto di cui all’art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen.

Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente, presentandosi presso l’abitazione familiare e facendosi aprire la porta, avrebbe eluso il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai figli minori e

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779df5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09



alla madre, disposto dal Tribunale per i minorenni delle Marche in data 10 febbraio 2026.

1.1. Il Tribunale di Ancona, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che l'arresto non poteva essere convalidato per difetto della tipicità della condotta accertata.

■ infatti, non era destinatario di un ordine di protezione emesso ai sensi dell'art. 473-bis.70, primo comma, cod. proc. civ., ma di un provvedimento temporaneo e urgente di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche ai sensi dell'art. 473-bis.22, cod. proc. pen.

La misura cautelare applicata, dunque, pur richiamando i contenuti precettivi dell'ordine di protezione, non poteva essere ascritta a tale categoria, in quanto non ne condivideva i caratteri e non prevedeva un termine di durata; il regime dell'impugnazione degli ordini di protezione è, peraltro, diverso da quello dei provvedimenti temporanei e urgenti.

La misura temporanea e urgente violata, inoltre, non potrebbe essere ricondotta al novero dei provvedimenti «di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» indicati dalla seconda parte del 387-bis, secondo comma, cod. pen., in quanto è stata emessa dal Tribunale per i minorenni, in un procedimento finalizzato alla loro tutela.

Il Tribunale di Ancona ha, dunque, concluso che la violazione accertata non può essere sussunta nella fattispecie dell'art. 387-bis, secondo comma, cod. pen., se non ricorrendo ad una non consentita analogia *in malam partem*; la condotta del ricorrente, al più, potrebbe integrare il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., che tuttavia non consente l'arresto in flagranza del reato.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza degli artt. 387-bis, secondo comma, cod. pen., 473-bis.22, 473-bis.69 e 473-bis.70, cod. proc. civ.

Il ricorrente ha premesso che nella trama sistematica del codice di procedura civile è ravvisabile una pluralità di «provvedimenti protettivi», rilevanti ai sensi dell'art. 378-bis, secondo comma, cod. pen., e ha rilevato che il Tribunale è caduto nell'equivoco «di ritenere ontologicamente distinte le varie tipologie di provvedimento protettivo».

Tanto l'interpretazione letterale, quanto quella sistematica dell'art. 387-bis, secondo comma, cod. pen., dovrebbero deporre nel senso che la norma si «riferisce a qualsiasi provvedimento civile avente contenuto protettivo da



situazioni di abuso familiare, non invece al solo provvedimento adottato all'interno del segmento procedurale previsto dagli artt. 473-bis.69 e 473-bis.71 c.p.c. (oppure di quello relativo a separazione e divorzio)».

La fattispecie di cui all'art. 387-bis, secondo comma, cod. pen. può, dunque, trovare applicazione anche quando sia stato violato il divieto di avvicinamento disposto nell'ambito di un provvedimento temporaneo e urgente, se e in quanto questa misura abbia il contenuto dell'ordine di protezione.

Il richiamo all'art. 473-bis 70, primo comma, del codice di procedura civile operato dal secondo comma dell'art. 387-bis, secondo comma, cod. pen. è, infatti, riferito non già al procedimento per l'emissione dell'ordine di esecuzione, ma al suo contenuto; il legislatore penale ha, dunque, fatto riferimento alla violazione di qualsiasi provvedimento avente contenuto di protezione da situazioni di abuso familiare, indipendentemente dal procedimento adottato per emetterlo.

Nessun rilievo, inoltre, può assumere la mancata indicazione del termine massimo di durata della misura protettiva adottata dal Tribunale per i minorenni delle Marche, in quanto, in assenza di una sua determinazione giudiziale, opererebbe pur sempre il limite massimo stabilito dal legislatore.

La violazione accertata, inoltre, non può integrare il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., come ritenuto dal Tribunale di Ancona, in quanto questa disposizione si applica «a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori» e il tema dell'affidamento dei minori è diverso dalla protezione dei minori in una situazione di abuso.

L'esito che consegue all'interpretazione del Tribunale di Ancona sarebbe, peraltro, paradossale, in quanto si punirebbe meno gravemente rispetto a quanto previsto dall'art. 387-bis cod. pen., e con procedibilità subordinata alla proposizione della querela e non di ufficio, la violazione di un provvedimento pur sempre emesso a tutela dei minori, ma a fronte di una situazione di abuso.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 maggio 2026, il Procuratore generale, Giovanni Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.
2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo, con unico motivo,



l'inosservanza degli artt. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen., 473-*bis*.22, 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70, cod. proc. civ.

3. Il motivo è infondato.

3.1. L'art. 387-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, sancisce che «Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

Il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stato introdotto nel codice penale per rafforzare l'effettività dei provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter* e 384-*bis* cod. proc. pen., sanzionando le violazioni degli obblighi e dei divieti dagli stessi imposti.

L'art. 53 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, impone agli Stati di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la repressione delle violazioni delle misure cautelari poste a tutela delle vittime di tali forme di violenza.

L'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), della legge 24 novembre 2023, n. 168, in vigore dal 9 dicembre 2023, ha aggiunto a questa disposizione un secondo comma, a tenore del quale «la stessa pena si applica chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo all'art. 342-*ter*, primo comma, del codice civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Gli ordini di protezione, allora previsti dall'art. 342-*bis* civ. cod., sono misure disposte dal giudice civile su richiesta di parte, se il fatto non costituisce reato procedibile di ufficio, quando la «condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Gli ordini di protezione possono consistere nell'allontanamento dalla casa familiare, con eventuale connesso obbligo di un assegno periodico di mantenimento, o nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha, da ultimo, sostituito le parole «previsto dall'articolo 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile, o» alle parole «previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero» al fine di coordinare la disposizione penale con la nuova disciplina



dell'ordine di protezione, attualmente delineata dagli artt. 473-*bis*.69 e ss. cod. civ.

Nella formulazione vigente, dunque, il secondo comma dell'art. 387-*bis* cod. pen. sancisce che «La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

3.2. Il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato (e la circostanza è incontestata) che il provvedimento violato dal ricorrente non è un ordine di protezione, ma un provvedimento temporaneo e urgente adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 473-*bis*.22, cod. proc. pen. a tutela dei minori.

3.3. Il Procuratore generale ricorrente sostiene che l'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen. sanziona l'inosservanza di qualsiasi provvedimento del giudice civile (e, dunque, di qualsiasi giudice civile) a contenuto protettivo, senza che assumano rilievo le specifiche forme procedurali utilizzate per emettere questa misura.

3.4. Questa interpretazione non può, tuttavia, essere condivisa, in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie penale.

L'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen. sanziona alternativamente l'elusione dell'ordine di protezione previsto dall'art. 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso di specie non risulta integrata la prima condotta, in quanto l'ordine violato non è un ordine di protezione previsto dall'art. 473-*bis*.70, primo comma, cod. proc. civ., ma neppure la seconda condotta considerata dal legislatore.

Il provvedimento temporaneo violato, infatti, pur avendo il contenuto sostanziale dell'ordine di protezione, non è stato emesso nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in un procedimento a tutela dei minorenni.

Il Pubblico Ministero ricorrente ha proposto un'interpretazione dell'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen. che fonde le due condotte alternative contemplate dal legislatore, come se congiuntamente concorressero a creare un precetto unitario, incentrato sulla violazione di un provvedimento dal contenuto sostanziale dell'ordine di protezione emesso da un giudice civile (e, dunque, da qualsiasi giudice civile).



Questa interpretazione teleologica, tuttavia, supera il limite strutturale dei significati compatibili con la formulazione letterale della fattispecie e si risolve in un'analogia *in malam partem*, in quanto, nel silenzio della legge, rende applicabile l'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen. anche ai provvedimenti dal contenuto sostanziale dell'ordine di protezione emessi dal Tribunale per i minorenni.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 98 del 2021, ha rammentato il fondamentale canone interpretativo in materia penale, basato sull'art. 25 secondo comma Cost. e rappresentato dal divieto di applicare la legge oltre i casi da essa espressamente stabiliti. Questo divieto impedisce di riferire la norma a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore. Ciò a garanzia sia del principio della separazione dei poteri, che assegna al legislatore – e non al giudice – l'individuazione dei confini delle figure di reato; sia della prevedibilità per il cittadino dell'applicazione della legge penale, che sarebbe frustrata laddove al giudice fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello desumibile dalla sua immediata lettura.

3.5. Una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità si è confrontata con una questione analoga a quella devoluta all'esame del Collegio, con riferimento alla formulazione previgente della fattispecie di reato.

La sentenza ha statuito che l'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui - nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 - puniva l'elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall'art. 342-*ter*, primo comma, cod. civ., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell'art. 473-*bis*.70 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 10389 del 12/02/2025, P., Rv. 287757 – 01).

Il Collegio nella pronuncia ha affermato che «l'estensione della portata applicativa della disposizione incriminatrice dell'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen., alla violazione degli ordini di protezione resi dal Tribunale per i minorenni sulla base della combinata lettura degli artt. 330, 333 e 342-*bis*, cod. civ., sostenuta dal ricorrente, rappresenterebbe una chiara ipotesi di interpretazione analogica *in malam partem*, vietata non solo dall'art. 14 delle preleggi, ma, quale necessario corollario del principio di legalità, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione».

4. Ritiene, dunque, il Collegio che il reato di cui all'art. 387-*bis*, secondo comma, cod. pen., non è integrato dalla violazione di un provvedimento temporaneo e urgente adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 473-



bis.22, cod. proc. pen. a tutela dei minori, pur se avente il contenuto sostanziale dell'ordine di protezione.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 10/06/2026.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

